



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LODI

VIA BORGO ADDA 78 - 26900 LODI

E-MAIL UFFICIO del.lodi@lnd.it

E-MAIL DELEGATO e.ampisio@lnd.it

E-MAIL GIUDICE SPORTIVO giustizia.lodi@hotmail.it

PEC: lndlodi@pec.comitatoregionalelombardia.it

TEL. 0371-420868 FAX 0371-424603

ORARI DI APERTURA DELLA DELEGAZIONE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

9.30 12.30

13.00 15.30

Stagione Sportiva **2020/2021** Comunicato Ufficiale **N° 17** del **22/10/2020**

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	2
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	2
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO	2
3.2 SEGRETERIA	3
3.3 CAMPIONATO FEMMINILE	4
3.4 CAMPIONATO CALCIO A CINQUE	4
4. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO C.R.L.	4
5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	6
6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	7
7. DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	7
8. RETTIFICHE	7
9. LEGENDA	7

**LEGGERE ATTENTAMENTE LE NOTIZIE DELLA
DELEGAZIONE AL PUNTO 5 A PAGINA 6**

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Con il presente comunicato si pubblica di seguito:

- ✚ C.U. n° **123** LND riguardante” Copertura Assicurativa per la tutela legale penale”.

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6752-comunicato-ufficiale-n-123-copertura-assicurativa-per-la-tutela-legale-penale/file>

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito:

- ✚ CIRCOLARE LND n° **27** riguardo “Centro Studi Tributari – Ulteriori chiarimenti in tema di IRAP e di versamenti degli acconti”.

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6747-circolare-n-27-circolare-31-2020-centro-studi-tributari-lnd/file>

- ✚ CIRCOLARE LND n° **28** riguardo “Centro Studi Tributari – Credito d’imposta a favore di enti non commerciali”.

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6751-circolare-n-28-circolare-32-2020-centro-studi-tributari-lnd/file>

- ✚ CIRCOLARE LND n° **29** riguardo “Protocollo d’Intesa AIC/LND Dipartimento Interregionale e Dipartimento Calcio Femminile”.

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6754-circolare-n-29-protocollo-d-intesa-aic-lnd-dipartimento-interregionale-e-dipartimento-calcio-femminile/file>

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

In allegato al presente C.U. si pubblica ordinanza n. 623 della Regione Lombardia del 21 ottobre 2020 che all’articolo 5, lettera b), punto 1.3 (sport di contatto dilettantistici) consente a tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto di svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri. La medesima ordinanza sospende le gare e competizioni di interesse regionale, provinciale e locale svolte dalle associazioni e società dilettantistiche fino al 13 novembre 2020.

Il Comitato Regionale Lombardia si riserva la valutazione del provvedimento e le determinazioni del caso.

3.2.1 ART. 109 SVINCOLO PER INATTIVITA' DEL CALCIATORE

Viste le numerose richieste che stanno pervenendo al Comitato Regionale Lombardia da calciatori per ottenere lo svincolo per inattività, si ricorda che, a seguito di decisioni emanate dal Tribunale Federale Nazionale della FIGC - Sezione Tesseramenti nelle scorse stagioni (si veda il **COMUNICATO UFFICIALE N. 21/TFN – s.s. 2018/2019**) relative a ricorsi proposti da giocatori tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva (art.109 NOIF) durante la stagione, riteniamo fondamentale ricordare – **a tutela delle Società** – che questa tipologia di svincolo (calciatore dilettante con vincolo pluriennale) può essere richiesta in qualsiasi momento della stagione sportiva.

Ne consegue che se la Società non è d'accordo, in quanto potrebbe usufruire delle prestazioni dell'atleta anche nella seconda parte della stagione sportiva, **(si riporta in tal senso il testo riguardante la sentenza di cui al c.u. sopracitato: “È altrettanto evidente che, in presenza di una richiesta di svincolo presentata nel corso del campionato, quando sono ancora da disputare più di quattro gare ufficiali, la Società ben può opporsi formalmente allo svincolo dimostrando il suo concreto interesse all'impiego del calciatore nel prosieguo del campionato in uno con l'intendimento di convocarlo nelle successive gare del campionato stesso”)**, dovrà effettuare opposizione entro 8 giorni dal ricevimento della raccomandata del calciatore. Resta inteso che la mancata opposizione, nei termini previsti e nei modi prestabiliti, darà il benessere al Comitato Regionale per svincolare d'autorità il calciatore.

Si riporta di seguito l'intero art. 109

Lo svincolo per inattività del calciatore è disciplinato dall'art. 109 delle N.O.I.F.

1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, **ENTRO IL 15 GIUGNO** o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato Regionale competente, di essere incluso in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato Regionale.

3. La società può proporre opposizione, **entro otto giorni dal ricevimento della richiesta**, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore. **L'opposizione va preannunciata al Comitato Regionale competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.**

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione di idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.

6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato Regionale, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti Via Campania 47 – 00187 Roma. Il Comitato Regionale, in casi particolare può investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione il Tribunale Federale Nazionale

7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione del Comitato.

SVINCOLI ART. 109 ACCOLTI

5875392	RICCARDO FRANCESCO	04/12/2000	ASD REAL MELEGNANO 1928
<i>RESPINTA OPPOSIZIONE DELLA SOCIETA' SEGUIRA' COMUNICAZIONE DETTAGLIATA IN MERITO</i>			

SVINCOLI ART. 109 PERVENUTI A NOI MA NON DI COMPETENZA

4331750	COLOMBO ALESSANDRO	14/06/1995	SPEDITA A DIP. INTERREGIONALE
---------	--------------------	------------	----------------------------------

3.3 CAMPIONATO FEMMINILE

Consultare il sito del C.R.L.

3.4 CAMPIONATO CALCIO a CINQUE

Consultare il sito del C.R.L.

4. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO C.R.L.

4.1 CAMPIONATI REGIONALI PROFESSIONISTI UNDER 14 E UNDER 13

Come da comunicazione pervenuta dal SGS NAZIONALE, allegata al presente C.U., viene disposta **ANCHE** per i **CAMPIONATI REGIONALI PROFESSIONISTI UNDER 14** e **UNDER 13** la sospensione dell'attività sino al 6 Novembre 2020.

In allegato al comunicato del C.R.L. si pubblica la comunicazione inerente i Campionati Regionali Professionisti Under 14 e Under 13 Pro da parte del Settore Giovanile e Scolastico, il quale autorizza il differimento dell'inizio dei Tornei Under 14 e 13 Pro.

Inoltre si allegano i REGOLAMENTI dei rispettivi CAMPIONATI.

Le gare da recuperare verranno programmate a seguito di accordo tra le Società con comunicazione da far pervenire all'Ufficio Programmazione Gare ai seguenti recapiti:

FAX: 02/21722223

E-MAIL: affarigeneralicrl@lnd.it

4.2 SVINCOLI PER INATTIVITA' DEL CALCIATORE

1) Il calciatore "giovane", vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall'inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere lo svincolo per inattività.

A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale (la firma del calciatore è obbligatoria in quanto dev'essere il calciatore a richiedere lo svincolo) al COMITATO REGIONALE competente territorialmente e **non alle delegazioni Provinciali**, rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza.

La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al COMITATO REGIONALE territorialmente competente.

La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore.

L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore.

4.3 INDICAZIONI PER REQUISITO INCONTRI INFORMATIVI QUALIFICA SCUOLE CALCIO

Ricordiamo a tutte le Scuole Calcio e alle Scuole Calcio Elite le indicazioni per soddisfare il requisito obbligatorio "Programma di informazione":

- organizzazione di almeno 4 incontri (di cui almeno 2 entro il 15 Gennaio 2021 e 2 entro il 30 Aprile 2021)
- tematiche degli incontri relative all'attività di base negli ambiti riportati sul C.U. n°5 Nazionale del 31 Luglio 2020
- pubblicazione degli incontri sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Lombardia almeno una settimana prima del loro svolgimento

Per poter pubblicare i vostri incontri sarà necessario Inviare la mail **compilando esattamente il format riportato sotto:**

Giorno:

Ore:

Società:

Luogo:

Tema:

Relatore:

Soggetti coinvolti:

e-mail: (da indicare solo in caso di svolgimento ONLINE)

Si specifica che gli incontri che non avranno il format indicato non verranno pubblicati.

Dovrete inviare la mail esclusivamente all'indirizzo base.lombardiasgs@figc.it almeno 10 giorni prima dell'incontro stesso, le email ricevute dopo tale termine non verranno pubblicate.

A seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 sarà possibile prevedere gli incontri anche in modalità ONLINE, in tali circostanze le società dovranno indicare un indirizzo e-mail al quale poter richiedere il link di partecipazione per eventuali richieste esterne.

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

5.1 ORDINANZA 623 – REGIONE LOMBARDIA

*In allegato si pubblica l'ordinanza n. 623 della Regione Lombardia del 21 ottobre 2020 che all'articolo 5, lettera b), punto 1.3 (sport di contatto dilettantistici) consente a tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto di svolgere **in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica**, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, **siano osservate le misure di prevenzione dal contagio**, ivi compreso il rispetto continuativo delle **distanze interpersonali di almeno due metri**.*

LA MEDESIMA ORDINANZA SOSPENDE LE GARE E COMPETIZIONI DI INTERESSE REGIONALE, PROVINCIALE E LOCALE SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DILETTANTISTICHE FINO AL 13 NOVEMBRE 2020.

Il Comitato Regionale Lombardia si riserva la valutazione del provvedimento e le determinazioni del caso.

5.2 RINVIO GARE

VISTA LA SOSPENSIONE DEI CAMPIONATI, LE DATE DEI RECUPERI VERRANNO PROGRAMMATE SUCCESSIVAMENTE IN BASE ALL'EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE.

5.3 TELEGRAM

La Delegazione di Lodi attraverso l'applicazione TELEGRAM pubblica tutte le informazioni sull'attività calcistica PROVINCIALE consentendo a tutti gli utenti di ricevere in tempo reale sul proprio telefono tutte le notizie ufficiali (comunicati, circolari, news ecc.).

L'iscrizione al canale è completamente gratuita e per attivarla è necessario scaricare l'applicazione Telegram selezionando **@LNDLodi** e cliccando su **"unisciti"**.

Per raggiungere il canale del Comitato Regionale si procede nello stesso modo ricercando **@LND Lombardia**.

Si invitano società, dirigenti, tesserati, addetti ai lavori e sportivi in genere ad effettuare e promuovere l'iscrizione al canale per una maggiore e tempestiva conoscenza di tutto quanto attiene ai campionati dilettantistici provinciali e regionali.

6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna comunicazione

7. DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Nessuna comunicazione

8. RETTIFICHE

Nessuna comunicazione

9. LEGENDA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA PRIMO TEMPO
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- I SOSPESA SECONDO TEMPO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITÀ CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

IL SEGRETARIO
Giancarlo Geroli

IL DELEGATO
Erminio Ampisio

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LODI IL 22 OTTOBRE 2020
